

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATO "ALTA PADOVANA".

PREMESSA

- La L.R. n.11/01 all'art.107 comma 1 lettera a) prevede che la Provincia suddivida il proprio territorio in ambiti territoriali omogenei sui quali organizzare attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e di informazione alla popolazione;
- La Giunta Provinciale con deliberazione n. reg. 365 del 29.07.2002 ha individuato i distretti di protezione civile per il perseguimento di alcuni obiettivi (individuazione aree omogenee, accordi intercomunali, gestione dell'emergenza, coordinamento presenza volontariato, omogeneizzazione attività di formazione) stabilendo che i Comuni dovranno concordare forme e modi di collaborazione entro il 31 dicembre 2002;

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL DISTRETTO

E' istituito, in esecuzione dell'atto della Giunta Provinciale n.365/2002, il distretto in materia di Protezione Civile denominato Distretto "ALTA PADOVANA" (di seguito denominato Distretto) con la finalità di coordinare l'attività dei Gruppi Comunali di Protezione Civile e delle associazioni di volontariato di Protezione Civile che vi aderiscono, regolarmente iscritte nell'elenco esistente presso il DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE e nell'ELENCO REGIONALE delle formazioni volontarie di protezione civile.

ART. 2 – COMPOSIZIONE DEL DISTRETTO

Il Distretto è composto territorialmente dai Comuni di Cittadella – Galliera Veneta – Tombolo – San Martino di Lupari – Fontaniva – Grantorto – Carmignano di Brenta – Gazzo Padovano – San Pietro in Gù, facenti parte dell'area omogenea individuata con la deliberazione di Giunta Provinciale in premessa richiamata; al distretto coopereranno i Comuni con i rispettivi Gruppi Comunali di Protezione Civile, che approveranno mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali il presente regolamento. Al Distretto possono aderire tutte le associazioni di protezione civile che ne condividono le finalità.

ART. 3 – OBIETTIVI DEL DISTRETTO

Il Distretto si propone gli scopi di:

- Individuare sul territorio aree omogenee su cui razionalizzare la disponibilità di mezzi e attrezzature;
- Favorire eventuali accordi tra i Comuni all'interno del Distretto per una gestione coordinata delle attività di protezione civile;
- Consentire una più efficace gestione locale dell'emergenza;
- Coordinare la presenza del volontariato di protezione civile, soprattutto in relazione alla formazione ed alla partecipazione alla colonna mobile.

ART. 4 – COMUNE COORDINATORE DEL DISTRETTO

Il Comune individuato come referente dal Comitato dei Sindaci svolge la funzione di riferimento amministrativo per il Distretto.

Spetta al Comune referente mettere a disposizione del Distretto un ufficio di segreteria con funzione di raccordo tra i Comuni del Distretto stesso e verso le altre amministrazioni, tra cui la Provincia, per tutte le attività che sono proprie del Distretto.

In particolare spetta alla segreteria del Distretto:

- individuare gli spazi per le riunioni degli organi del Distretto;
- predisporre e trasmettere le convocazioni per le riunioni degli organi del Distretto;
- verbalizzare le riunioni del Comitato dei Sindaci;
- trasmettere ai singoli Comuni le comunicazioni indirizzate al Distretto e viceversa;
- effettuare gli adempimenti di sua pertinenza conseguenti alle decisioni del Comitato dei Sindaci.

ART. 5 – ORGANI DEL DISTRETTO

Sono organi del Distretto:

- il Comitato dei Sindaci;
- il Comitato dei Coordinatori.

ART. 6 – COMITATO DEI SINDACI

Il Comitato dei Sindaci è costituito dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni del Distretto. Nel caso di Unioni di Comuni partecipa il Presidente dell'Unione o suo delegato. In tal caso dovranno comunque partecipare anche i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione senza alcun incarico di presidenza.

Partecipa, inoltre, al Comitato dei Sindaci con compiti di raccordo il Coordinatore referente dei volontari del Distretto.

Il Comitato ha il compito di definire le politiche del Distretto promuovendo attività ed iniziative volte a migliorare l'organizzazione e la cultura della protezione civile sul territorio.

Il Comitato nomina un proprio Presidente ed un Vicepresidente che resteranno in carica per 3 anni, con possibile rinnovo per ulteriore medesimo periodo in seguito a votazione; il Comitato, inoltre, individua il Comune referente. E' ammessa anche la possibilità di rielezione dei titolari uscenti delle cariche.

Il Presidente (o il Vicepresidente in sua assenza) convoca e presiede il Comitato dei Sindaci:

- almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- quando lo richiedano almeno tre membri del Comitato;
- quando lo richieda la Provincia.

Di norma la convocazione, qualora non rivesta carattere di urgenza, avviene entro 20 giorni dalla richiesta.

Il Comitato dei Sindaci avrà facoltà di decidere in ordine all'acquisto di mezzi ed attrezzature per il potenziamento delle strutture del Distretto, stabilendo le risorse economiche da impiegare sia delle singole Amministrazioni sia di altra provenienza (Enti pubblici o altri soggetti). Avrà altresì facoltà di destinare eventuali apparecchiature e strumenti provenienti dalla provincia di Padova e/o da altri Enti, provvedendo ad assegnarli ai Comuni e/o alle Associazioni di Volontari che ne avvertano una maggiore necessità di impiego.

Le convocazioni ed il verbale delle sedute vengono trasmesse per conoscenza alla Provincia, che può partecipare al Comitato con una propria rappresentanza.

ART. 7 – COMITATO DEI COORDINATORI

E' costituito dai Coordinatori dei Gruppi Comunali e dai Presidenti di quelle Associazioni che, presenti sul territorio, effettuano per statuto attività prevalente di protezione civile.

Il Comitato dei Coordinatori ha i seguenti compiti di indirizzo ed organizzativi:

- **concordare l'attività formativa ed addestrativa comune ai Gruppi;**
- **individuare la capacità del Distretto relativamente alla colonna mobile definendo, inoltre, la catena di chiamata per l'attivazione della colonna mobile;**
- **proporre iniziative utili ad una più efficace organizzazione della protezione civile ed alla diffusione della cultura di protezione civile sul territorio.**

Il Comitato elegge tra i membri il Coordinatore referente ed il Vice Coordinatore; tali incarichi avranno validità triennale.

Il Comitato individua inoltre un Segretario che può essere scelto tra i membri del Comitato o essere individuato al di fuori dello stesso tra i volontari di protezione civile del Distretto.

Il Coordinatore referente presiede il Comitato dei Coordinatori e l'Assemblea dei Volontari.

Partecipa inoltre al Comitato dei Sindaci con compiti di raccordo e funge da punto di riferimento per le attività dei volontari organizzate dalla provincia nel Distretto.

Il Segretario verbalizza le sedute del Comitato e dell'Assemblea dei volontari e trasmette copia del verbale al Segretario del Distretto per la trasmissione agli altri organi.

Le convocazioni ed il verbale delle sedute vengono trasmesse anche alla Provincia, che può partecipare al Comitato con una propria rappresentanza.

ART. 8 – L'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Ogni Comune o Unione ha attivo un ufficio di protezione civile ed ha individuato un funzionario responsabile. Tale ufficio ha il compito di seguire tutte le attività tecnico-amministrative del Comune o Unione tra cui la redazione e l'aggiornamento del piano comunale, il raccordo tra l'Amministrazione e l'eventuale Gruppo di volontariato. Tale ufficio, in accordo con i rispettivi uffici degli altri Comuni o Unioni, curerà l'aggiornamento dell'elenco delle risorse, dei mezzi e materiali a disposizione del Comune per l'attività di protezione civile e fornirà copia di tale censimento a tutti i corrispondenti uffici degli altri Comuni o Unioni. I responsabili di tali uffici avranno cura di raccordarsi tra loro per quanto opportuno anche dando vita ad incontri periodici o secondo necessità.

ART. 9 – OPERATIVITA' DEL DISTRETTO

All'interno del Distretto i soccorsi e le esercitazioni vengono organizzati in coordinamento fra i vari Gruppi Comunali. Operando in un Comune diverso dal proprio, il gruppo di volontari agisce per nome e per conto del Sindaco competente per territorio e pertanto si mette a disposizione del Coordinatore del Gruppo Comunale del luogo. Tale vincolo cessa nel momento in cui il Coordinatore del Distretto ne richieda l'intervento altrove per necessità del Comune di appartenenza o di altra emergenza più grave.

ART. 10 – UTILIZZO ATTREZZATURE NEL DISTRETTO

Le attrezzature in dotazione ai Gruppi Comunali di Protezione Civile potranno essere utilizzate liberamente da volontari del Distretto; in tal caso la dislocazione provvisoria di mezzi ed attrezzature del singolo Comune presso altre sedi comunali avverrà previa autorizzazione del Coordinatore comunale di ogni singolo gruppo, il quale avrà l'onere di registrare entrata ed uscita dei propri mezzi, mantenendo i contatti col Coordinatore comunale del gruppo presso il quale sono in deposito od in uso le proprie attrezzature. Pari opportunità di utilizzo è, inoltre, allargata ai volontari delle Associazioni aderenti al Distretto con le stesse modalità ed incombenze.

ART. 11 – MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei mezzi utilizzati, anche

per interventi in altri Comuni, sarà comunque a carico dei Comuni o delle Associazioni di Volontari proprietari/e delle stesse apparecchiature e/o strumentazioni messe a disposizione.

ART. 12 – ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL DISTRETTO

Il Distretto, attraverso il Comitato dei Sindaci, potrà acquistare, con fondi messi a disposizione dai vari Comuni associati e/o con il concorso della Regione e/o della Provincia, attrezzature o mezzi considerati “di Distretto”. In tal caso essi verranno assegnati ad uno dei Comuni del Distretto e immatricolati a nome dello stesso.

ART. 13 – UFFICIO PER IL COORDINAMENTO DEL DISTRETTO

Il Comune capofila avrà cura di istituire un ufficio amministrativo di riferimento e di raccordo con gli altri Comuni del Distretto. A titolo di compensazione delle maggiori spese sostenute dal Comune referente per l'attività di detto ufficio, ogni Comune del Distretto provvederà a stanziare annualmente nell'apposito capitolo di bilancio una somma compatibile con le proprie capacità finanziarie, non minore di €. 0,20 per abitante. Tale somma dovrà essere trasferita al Comune referente entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 14 – SPESE PER ONERI, TASSE, ASSICURAZIONI

Assicurazioni, tasse governative ed altri oneri dovuti per l'assicurazione del personale volontario nonché per l'uso di automezzi e frequenze radio, sono a carico di ogni singolo Comune per la propria struttura; sarà possibile il concorso negli oneri sopra descritti qualora il Distretto acquisti attrezzature comuni.

ART. 15 – LINEA TELEFONICA D'EMERGENZA

Attraverso il numero telefonico d'emergenza, il Coordinatore comunale referente dovrà essere sempre rintracciabile. Qualora, per cause di forza maggiore, non potesse essere rintracciabile, il Coordinatore comunale referente dovrà comunicare tempestivamente al Distretto un nominativo suo sostituto e relativo numero telefonico d'emergenza. Il Coordinatore referente del Distretto provvederà a trasmettere le variazioni dei numeri telefonici all'ufficio segreteria del Distretto, agli Enti associati ed alla Prefettura di competenza.

ART. 16 – MODIFICA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

I volontari iscritti nelle liste comunali di protezione civile dovranno osservare un apposito regolamento che normerà il proprio impiego all'interno della struttura di Protezione Civile distrettuale. Tutti i regolamenti comunali in vigore dovranno essere aggiornati attraverso dispositivi che prevedano l'operatività all'interno del Distretto stesso nonché l'apposizione in appendice del presente atto, quale norma integrante e sostanziale del proprio regolamento.

ART. 17 – TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Ad ogni volontario del distretto verrà rilasciata una tessera di riconoscimento; essa verrà firmata dal Sindaco di competenza ed avrà durata illimitata. Sarà cura del singolo volontario portare sempre con sé la tessera di riconoscimento in tutte le attività svolte nell'ambito della protezione civile; presso l'Ente referente verrà tenuto apposito elenco delle tessere rilasciate.

ART. 18 – ASSEMBLEA DEI VOLONTARI

E' costituita da tutti i volontari del Distretto e può venire convocata a richiesta del Comitato dei Coordinatori o del Comitato dei Sindaci o della Provincia per **raccogliere indicazioni e proposte sulla programmazione delle attività dei volontari del Distretto ed informare su ogni iniziativa ed evento che sia necessario o opportuno divulgare.**

Le convocazioni ed il verbale delle sedute vengono trasmesse anche alla Provincia, che può partecipare all'assemblea con una propria rappresentanza.

ART. 19 – MUTUO SOCCORSO

In caso di emergenza nei territori contermini i Comuni che fanno parte del Distretto sono tenuti ad attività di mutuo soccorso attraverso la messa a disposizione in via temporanea quanto meno dei mezzi ed attrezzature concesse in comodato d'uso dalla Provincia e attraverso la disponibilità all'impiego dei propri volontari anche negli altri Comuni del Distretto secondo le opportune procedure di attivazione, fatte salve priorità di intervento in sede locale.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per ogni altra norma, riguardante il volontariato di protezione civile, non citata in questo regolamento, si fa rinvio alle leggi regionali e statali in materia.

